

**Assicurazione: Contratto di assicurazione all risks collezioni private di opere d'arte e preziosi**

**Documento informativo relativo al prodotto assicurativo**

**Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.<sup>1</sup> nella sua qualità di "manufacturer de facto" per conto della Compagnia**

**Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC**

**Prodotto: DUAL Fine Art Collezioni Private**

**Data di realizzazione del DIP Danni: Luglio 2024, ultima versione disponibile**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed Assicuratore

### Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura, in forma all risks, dai danni materiali e diretti alle collezioni private di opere d'arte e di beni artistici e di pregio e può includere:

- la copertura dei gioielli ed orologi ovunque riposti nell'ubicazione
- la copertura dei gioielli ed orologi ovunque riposti in altre ubicazioni
- la copertura dei gioielli ed orologi indossati dall'assicurato e da persone conviventi
- i danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto e/o alluvione)
- i danni da atti vandalici e/o eventi socio-politici
- beni presso istituti bancari



### Che cosa è assicurato?

La polizza assicura:

- i danni materiali diretti alle collezioni private di opere d'arte e beni artistici e di pregio assicurate, determinati da qualsiasi causa, non espressamente esclusa
- copertura a valore intero, senza applicazione della regola proporzionale come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.
- copertura a primo rischio assoluto, ove specificato
- copertura dei danni subiti in tutte le ubicazioni indicate nella scheda di polizza
- copertura dei danni conseguenti a furto e rapina
- copertura dei danni conseguenti a estorsione
- pagamento dell'indennizzo anche prima dell'emissione della documentazione di chiusura inchiesta, che deve comunque essere inviata agli assicuratori non appena disponibile
- copertura dei danni conseguenti a furto commesso con chiavi false o con l'uso di chiavi vere smarrite o sottratta ad assicurato o persone conviventi purché venga sporta formale denuncia



### Che cosa non è assicurato?

La polizza non assicura:

- dolo del contraente e/o dell'assicurato
- guerra (dichiarata o non), insurrezione, occupazione militare, invasione
- contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche
- qualsiasi danno e/o evento verificatosi in data antecedente il periodo di assicurazione
- danni informatici
- il mancato godimento o uso dei beni assicurati e ogni altro pregiudizio conseguente
- usura, deterioramento, logorio e difetti
- difetti di imballaggio
- allagamento se l'ubicazione è disabitata per oltre 30 giorni consecutivi
- confisca, sequestro e distruzione di beni e/o provvedimento restrittivi predisposti dalle autorità
- operazioni di riparazione, pulitura, manutenzione o rimessa a nuovo, effettuate da personale non specializzato, con mezzi e metodologie non idonee e con difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi
- insufficiente e/o inadeguata manutenzione dei beni assicurati
- misteriose sparizioni, ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, e/o sottrazione di beni assicurati dalle ubicazioni in assenza di rottura, forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati

- medesimi
- terremoto, se non operante la relativa estensione
- alluvioni, se non operante la relativa estensione
- eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta
- danni indiretti di qualsiasi natura
- tarli, tarme, parassiti o altri insetti
- trasporto
- cornici
- pandemia
- truffa



### Ci sono limiti di copertura?

Le franchigie, gli scoperti, i limiti e sottolimiti indicati nel contratto



### Dove vale la copertura?

Se non diversamente pattuito, la polizza ha validità esclusivamente nel territorio italiano.



### Che obblighi ho?

L'assicurato e/o il contraente è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'assicuratore dal contratto. Nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno
- trasmettere agli Assicuratori, entro i 5 giorni successivi al verificarsi di un sinistro, un elenco dei danni subiti che riporti qualità, quantità e valore dei beni assicurati perduti o danneggiati, mettendo inoltre a disposizione tutti i documenti giustificativi in suo possesso;

Qualora coesistano più assicurazioni sugli stessi beni assicurati, il contraente deve informare ciascuna compagnia dell'esistenza dell'altro contratto in essere e in caso di sinistro, il contraente deve notificarlo a tutte le compagnie assicuratrici e sarà tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente da altri.



### Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento annuale del premio in unica soluzione. Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL Italia Spa o all'intermediario.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di rinnovo tacito, se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, l'assicurazione di cui alla polizza resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



### Come posso disdire la polizza?

La disdetta può essere spedita, entro e non oltre 90 giorni prima del termine del periodo di assicurazione, alternativamente:

- i. mediante raccomandata A/R, inviata all'intermediario o a DUAL Italia Spa;
- ii. direttamente dal contraente a DUAL Italia Spa tramite PEC all'indirizzo [disdette@legalmail.it](mailto:disdette@legalmail.it).

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il contraente può recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente polizza con preavviso di 90 giorni.

**Assicurazione: Contratto di assicurazione all risks collezioni private di opere d'arte e preziosi**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)**

**Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.<sup>1</sup> nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia**

**Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC**

**Prodotto: DUAL Fine Art Collezioni Private**

**Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: Luglio 2024, ultima versione disponibile**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

#### **Arch Insurance (EU) DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia**

- Avente la sede legale in 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda)
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00164
- Codice IVASS impresa: D965R
- Sede secondaria in Italia: via Della Posta, 7, 20123 Milano (Italia);
- tel. 00353-16699700 /0039-02 806181; sito internet [www.archcapgroup.com](http://www.archcapgroup.com) - selezionando Insurance>Regions>EU/EEA
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: Central Bank of Ireland (CBI) con sede in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda)
- L'ammontare del patrimonio netto di Arch Insurance (EU) DAC è pari a Euro 88.113.000, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 97.252.000 e la parte relativa alle riserve patrimoniali pari a Euro 9.139.000;
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) Euro 10.408.000;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) Euro 41.630.000;
- Fondi propri ammissibili Euro 88.130.000;
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, quale rapporto tra fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 212%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://ir.archgroup.com/financial-reports/annual-fcr-reports/default.aspx>

**I dati patrimoniali di cui sopra si riferiscono al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020.**

Al contratto si applica la legge italiana.



#### **Che cosa è assicurato?**

La polizza assicura, in forma all risks, dai danni materiali e diretti alle collezioni private di opere d'arte e di beni artistici e di pregio, così come meglio specificato nel DIP danni.

L'impegno massimo degli assicuratori relativamente ai sinistri notificati non può eccedere il limite di indennizzo indicato in polizza e concordato con il contraente.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Garanzia gioielli ed orologi ovunque riposti all'interno dell'ubicazione</b>	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai gioielli ed orologi lasciati incustoditi in qualsiasi luogo all'interno dell'ubicazione.
<b>Garanzia gioielli ed orologi ovunque riposti</b>	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai gioielli ed orologi riposti in qualsiasi ubicazione diversa da quella principale in cui l'assicurato soggiorna, anche temporaneamente, a condizione che le misure di sicurezza e protezione siano tutte conformi a quanto previsto in polizza.
<b>Garanzia gioielli ed orologi indossati</b>	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai gioielli ed orologi indossati dall'assicurato e dalle persone conviventi.
<b>Terremoto</b>	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di terremoto, maremoto, bradisismo o altro fenomeno tellurico.
<b>Alluvione</b>	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di alluvioni, inondazioni, esondazioni, straripamento e penetrazione acqua marina.
<b>Atti vandalici e/o eventi socio politici</b>	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di atti vandalici e/ o eventi socio politici.
<b>Beni presso Istituti Bancari</b>	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati e dai gioielli ed orologi custoditi presso Istituti Bancari.
<b>Trasporto</b>	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati durante il trasporto, comprese le operazioni di carico e scarico.
<b>Beni fragili</b>	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati che per le proprie caratteristiche possano essere considerati fragili a seguito di rotture accidentali avvenute durante operazioni di pulizia, esame o riordino, purché effettuati da personale qualificato a svolgere tali attività.
<b>Guasti cagionati dai ladri</b>	Copertura dei danni materiali diretti causati dai ladri e subiti dall'ubicazione e dagli infissi posti a riparo e protezione degli accessi verso l'esterno, a seguito di furto, tentato furto o rapina.
<b>Beni all'aperto</b>	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati posti all'aperto a seguito di terremoto, furto, incendio ed eventi atmosferici.
<b>Giacenza presso terzi</b>	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati durante la permanenza presso restauratori, corniciai, mostre ed esposizioni.
<b>Nuovi acquisti</b>	Copertura automatica dei nuovi beni assicurati acquisiti purché comunicati entro 30 giorni dalla data dell'acquisizione.



#### **Che cosa non è assicurato?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.




#### **Ci sono limiti di copertura?**


Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.




#### **Che obblighi ho?**


<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p><b>In aggiunta agli obblighi indicati nel DIP si richiamano i seguenti</b></p> <p><b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di richiesta di risarcimento o circostanza l'assicurato deve inviare comunicazione scritta entro 30 giorni, tramite l'intermediario, a DUAL Italia S.p.A., che gestisce i sinistri in nome e per conto degli assicuratori presso i seguenti recapiti: Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, fax 02-72080592, PEC <a href="mailto:dualitalia@legalmail.it">dualitalia@legalmail.it</a> o email a <a href="mailto:notificasinistri@dualitalia.com">notificasinistri@dualitalia.com</a></p> <p>Al contrario, la notifica degli atti giudiziari deve essere fatta direttamente presso l'indirizzo degli assicuratori, pertanto presso Arch Insurance (EU) DAC in Via Della Posta, 7 - 20123 Milano</p>
	<p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell'assicurato relative a situazioni tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla stipula del contratto, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'indennizzo.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>Gli assicuratori provvedono al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.</p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<p><b>Premio</b></p>	<p>Il premio di polizza deve essere versato agli assicuratori per il tramite dell'intermediario entro la decorrenza del contratto.</p> <p>Il premio indicato in polizza è comprensivo di imposta. L'aliquota applicata è pari al 21,25 incrementata nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto dal fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.</p> <p>Alla componente di premio riconducibile a terremoto e alluvione non è prevista l'applicazione di alcuna aliquota.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>In caso di recesso dal contratto da parte degli assicuratori, il premio imponibile, al netto delle imposte, è rimborsato all'assicurato in proporzione al periodo di assicurazione non goduto. L'eventuale rimborso è corrisposto all'assicurato entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.</p>


 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<p><b>Durata</b></p>	<p>Se non diversamente pattuito, la polizza è emessa per una durata minima di 12 mesi. Il contratto prevede il tacito rinnovo e alla scadenza gli assicuratori provvedono a trasmettere la quietanza relativa all'incasso del premio di rinnovo.</p>
<p><b>Sospensione</b></p>	<p>Se il contraente non paga il premio entro la data di decorrenza del contratto, la copertura assicurativa resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.</p>

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<p><b>Ripensamento dopo la stipulazione</b></p>	<p>Non applicabile al contratto.</p>

<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
--------------------	---

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è rivolto a collezionisti privati che custodiscano all'interno delle ubicazioni indicate in polizza beni artistici o di pregio di qualunque tipo.

 **Quali costi devo sostenere?**

Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti:

- una quota pari al 14% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell'intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato
- una quota pari a circa il 6,5% del premio lordo costituisce il compenso del "manufacturer de facto"

**COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Agli assicuratori possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri.</p> <p>I reclami possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di Ivass (<a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>) - per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arch Insurance (EU) DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Posta n. 7, 20123, Milano all'attenzione del Rappresentante Generale</li> <li>- fax n. 00353-1 664 3749 (oppure fax n. 0039-02 80618201)</li> <li>- Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): <a href="mailto:archinsuranceudac@legalmail.it">archinsuranceudac@legalmail.it</a></li> </ul> <p>Oppure a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arch Insurance (EU) DAC, 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4, Irlanda all'attenzione del Complaints Manager</li> <li>- fax n. 00353-1 664 3749</li> </ul> <p>I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli assicuratori, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.</p> <p>Gli assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>I reclami possono essere trasmessi anche agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori.</p> <p>Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell'IVASS (<a href="https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/">https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/</a> e <a href="https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces">https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces</a>).</p> <p>Gli intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell'elenco annesso, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p>
----------------------------------	---

	<p>Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il reclamo devono trasmetterlo senza ritardo agli assicuratori che dovranno fornire riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (<a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p> <p>I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità.</p> <p>L'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Central Bank of Ireland (CBI) con sede in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda)</li> <li>- Tel: 00353 (0)1 224 6000</li> <li>- Fax: 00353 (0)1 671 5550</li> <li>- Email: <a href="mailto:enquiries@centralbank.ie">enquiries@centralbank.ie</a></li> <li>- Sito internet: <a href="https://www.centralbank.ie/">https://www.centralbank.ie/</a></li> </ul>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria (tra gli altri casi) per le controversie in materia di contratti assicurativi e finanziari.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato agli assicuratori.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

## SOMMARIO

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO.....	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	7
1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE.....	7
DANNI MATERIALI DIRETTI AI BENI .....	10
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO.....	10
3. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI .....	13
4. CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA	14
5. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI".....	17
5.1 ESCLUSIONI GENERALI .....	17
5.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE .....	18
6. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA .....	19
7. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA.....	20
LA GESTIONE DEI SINISTRI .....	21
8. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	21
INFORMATIVA SULLA PRIVACY .....	

## DUAL Collezioni Private

### AVVERTENZA

Ai sensi dell'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in "grassetto".

### DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA o nella SCHEDE DI POLIZZA allegato hanno il significato a loro attribuito di seguito:

#### LE PARTI

CONTRAENTE:	il soggetto indicato nella SCHEDE DI POLIZZA, con residenza in Italia, che stipula la POLIZZA per conto proprio e/o per conto dell'ASSICURATO.
ASSICURATO:	il proprietario dei BENI ASSICURATI e dei GIOIELLI ED OROLOGI.
ASSICURATORI:	i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella SCHEDE DI POLIZZA.

#### ALTRE DEFINIZIONI UTILI

ALLAGAMENTO	ogni forma di accumulo, bagnamento, spargimento e/o riversamento di acqua in genere, derivante da qualunque causa, che abbia colpito i BENI ASSICURATI e/o GIOIELLI ED OROLOGI, con esclusione delle ALLUVIONI.
ALLUVIONE:	inondazione causata dal deflusso delle acque dalle usuali sponde di corsi o di specchi d'acqua naturali o artificiali alla superficie del suolo, incluso lo straripamento e l'esondazione di fiumi, a seguito di pioggia torrenziale o tempesta.
ASSENZA TEMPORANEA	contemporanea assenza dall'UBICAZIONE dell'ASSICURATO e dei COLLABORATORI DOMESTICI con presenza di almeno uno di essi all'interno dell'UBICAZIONE nelle ore notturne.
ATTI VANDALICI:	danni volontariamente provocati da terzi in seguito a vandalismo che abbiano come conseguenza danneggiamento, deturpamento e/o imbrattamento dei BENI ASSICURATI e/o GIOIELLI ED OROLOGI.
BENI ASSICURATI:	tutti i beni, mobili depositati presso l'UBICAZIONE, facenti parte il CONTENUTO ARTISTICO/COLLEZIONE, assicurati dalla POLIZZA.
CASSAFORTE:	contenitore di sicurezza avente le seguenti caratteristiche minime: <ol style="list-style-type: none"><li>pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm;</li><li>battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso;</li></ol>

- iii. spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm;
- iv. movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- v. dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

**COLLABORATORI  
DOMESTICI:**

qualsiasi persona che presta attività lavorativa in favore dell'ASSICURATO svolgendo mansioni domestiche, quali ad esempio colf, badanti, dame di compagnia, giardinieri, autisti, baby sitter, in forza di un contratto di lavoro subordinato o lavoro autonomo, anche occasionale o saltuario purchè documentato e documentabile.

**CONTENUTO ARTISTICO/  
COLLEZIONE:**

Dipinti, stampe, disegni, fotografie, mobili antichi o di design, tappeti e tappezzerie, arazzi, libri e manoscritti, sculture, ceramiche, cristalli, maioliche, terracotte, avorio, porcellane oggetti d'oro, argento e placcati (non idonei ad essere indossati) e altri oggetti da collezione quali monete, stampe, medaglie, di proprietà dell'ASSICURATO o per i quali l'ASSICURATO sia legalmente responsabile, **opportunamente indicati in un elenco approvato dagli ASSICURATORI che forma parte integrante della POLIZZA.**

**La presente definizione non include GIOIELLI ED OROLOGI.**

**DANNI MATERIALI:**

- i. danni materiali e diretti che determinano il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, delle cose assicurate
- ii. le perdite dovute a sottrazione per FURTO, RAPINA, ESTORSIONE e SCIPPO dei BENI ASSICURATI

con conseguente pregiudizio economico dell'ASSICURATO.

**DEPREZZAMENTO**

La diminuzione del VALORE COMMERCIALE del BENE ASSICURATO a seguito di un DANNO MATERIALE indennizzabile ai sensi di POLIZZA dopo il restauro preventivamente concordato con gli ASSICURATORI.

**DIPENDENZE:**

locali e pertinenze separati dall'UBICAZIONE e/o contigue, comunicanti o meno, come box, garage, rimesse, soffitte e cantine utilizzati per la custodia dei BENI ASSICURATI e dei GIOIELLI ED OROLOGI

**DISABITAZIONE:**

assenza dall'UBICAZIONE dell'ASSICURATO e dei COLLABORATORI DOMESTICI anche durante le ore notturne.

**DUAL ITALIA SPA:**

l'Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione dei SINISTRI, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA.

In caso di chiamata in garanzia i relativi atti dovranno essere notificati agli ASSICURATORI, al domicilio eletto indicato nella POLIZZA.

**ESTORSIONE:**

sottrazione, ai sensi dell'ex art. 629 del Codice Penale, dei BENI ASSICURATI commessa da terzi, mediante violenza o minaccia, costringendo l'ASSICURATO a fare od omettere qualcosa con l'obiettivo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dell'ASSICURATO.

EVENTI ATMOSFERICI:	tempeste, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine, neve, vento e cose da esso trasportate.
EVENTI SOCIO-POLITICI:	scioperi, sommosse, tumulti popolari, TERRORISMO e atti di sabotaggio organizzato che abbiano come conseguenza danneggiamento, deturpamento e/o imbrattamento dei BENI ASSICURATI e/o GIOIELLI ED OROLOGI.
FRANCHIGIA:	<b>l'importo fisso per ciascun SINISTRO</b> , indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, <b>che rimane a carico dell'ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri. Tale importo è dedotto dall'ammontare del danno indennizzabile.</b>  <b>Pertanto per ogni SINISTRO indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.</b>
FURTO:	sottrazione illecita di BENI ASSICURATI e/o GIOIELLI ED OROLOGI fatta da terzi secondo la definizione di cui all'Art. 624, comma 1 del Codice Penale, con l'intenzione di privare della proprietà in modo permanente, secondo la definizione di cui all'articolo 624 del codice penale, mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti i BENI ASSICURATI e/o i GIOIELLI ED OROLOGI, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
GIOIELLI ED OROLOGI:	pietre preziose, perle, orologi od oggetti d'oro, d'argento o di altro metallo prezioso o semiprezioso e/o oggetti che li includono, ideati per essere indossati da una persona, <b>opportunamente indicati in un elenco approvato dagli ASSICURATORI che forma parte integrante della POLIZZA</b> , oggetto della copertura purché richiamati nella SCHEDA DI POLIZZA.
IMPIANTO DI ALLARME:	impianto automatico d'allarme antintrusione antifurto conforme alle norme CEI ed installato da ditta specializzata, corredato da apposito certificato di installazione e collaudo conforme alle vigenti norme CEI, collegato tramite combinatore telefonico GSM e/o Ponte radio ad Istituto di Vigilanza Privato e/o Forze dell'Ordine e/o utenze private (almeno 3) a copertura di tutti i locali in cui sia riposto il CONTENUTO ARTISTICO/COLLEZIONE e i GIOIELLI ED OROLOGI.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli ASSICURATORI per i danni direttamente subiti dall'ASSICURATO ai sensi della presente POLIZZA.
INTERMEDIARIO:	il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO:	l'importo, entro la SOMMA ASSICURATA, che rappresenta in caso di SINISTRO la massima obbligazione degli ASSICURATORI verso l'ASSICURATO, per tutti i danni o le spese ai quali il limite si riferisce.
MALATTIA TRASMISSIBILE:	qualsiasi malattia causata da agenti o sostanze trasmissibili da qualsiasi organismo ad un altro, in cui: <ol style="list-style-type: none"><li>per sostanza o agente si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, batterio, parassita o altro organismo, comprese le loro varianti, indipendentemente dal fatto che siano considerati o meno viventi;</li><li>il metodo di trasmissione può essere sia diretto che indiretto, a titolo esemplificativo e non esaustivo trasmissione aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi;</li><li>la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, malattie, danni a salute umana, benessere umano o proprietà</li></ol>
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

PERSONE CONVIVENTI:	tutti coloro che, nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, risiedono in modo stabile presso l'UBICAZIONE. Non si considerano persone conviventi: <ol style="list-style-type: none"><li>i figli dell'ASSICURATO e/o del coniuge non separato (o del convivente) che risiedono stabilmente altrove per motivi di studio o lavoro;</li><li>i COLLABORATORI DOMESTICI.</li></ol>
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:	forma di assicurazione secondo cui l'INDENNIZZO avviene fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.
RAPINA:	sottrazione dei BENI ASSICURATI e GIOIELLI ED OROLOGI, commessa da terzi, mediante violenza alla persona o minaccia, secondo la definizione di cui all'art. 628 del codice penale.
SCHEDA DI POLIZZA:	il documento che riporta i dati e le informazioni relative al CONTRAENTE, all'ASSICURATO, al PERIODO DI ASSICURAZIONE, al LIMITE DI INDENNIZZO, al PREMIO ed a eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA. La SCHEDA DI POLIZZA forma parte integrante della POLIZZA.  <b>In caso di contrasto, le informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.</b>
SCIPPO:	sottrazione di GIOIELLI ED OROLOGI commesso da terzi secondo la definizione di cui all'articolo 624-bis, comma 2 del codice penale, strappandoli di mano o di dosso all'ASSICURATO e/o alle PERSONE CONVIVENTI.
SCOPERTO:	<b>l'importo per ciascun SINISTRO</b> , indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, <b>che rimane a carico dell'ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri. Tale importo è espresso in forma percentuale del danno indennizzabile.</b>  <b>Pertanto per ogni SINISTRO indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.</b>



#### Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo?

##### Garanzia soggetta a franchigia:

- somma assicurata: € 500.000
- ammontare sinistro: € 50.000
- franchigia: € 2.000
- indennizzo: € 48.000

##### Garanzia soggetta a scoperto:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare sinistro: € 150.000
- scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- il 10% della perdita: € 15.000, applicazione dello scoperto massimo
- indennizzo: € 145.000

##### Franchigia o scoperto in caso di perdita superiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 500.000

- ammontare della perdita: € 600.000
- franchigia: € 2.500 o in alternativa scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- indennizzo: € 500.000

SINISTRO:	verificarsi dell'evento dannoso per cui si presta l'assicurazione.
SOMMA ASSICURATA:	l'importo indicato nella SCHEDA DI POLIZZA che rappresenta il massimo esborso da parte degli ASSICURATORI in relazione alle garanzie prestate dalla presente POLIZZA.
STIMA ACCETTATA:	il VALORE COMMERCIALE dei BENI ASSICURATI e dei GIOIELLI ED OROLOGI attribuito di comune accordo fra il CONTRAENTE e gli ASSICURATORI, anche agli effetti dell'articolo 1908 - 2° comma del Codice Civile.
TERREMOTO:	movimento brusco e repentino della crosta terrestre, anche sottomarino, dovuto a cause endogene.
TERRORISMO:	qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente che per conto od in connessione a qualsiasi organizzazione o governo, commesso a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere uno stato di terrore o paura nella popolazione o in parte di essa per i predetti scopi.
UBICAZIONE:	il luogo o i luoghi indicati nella SCHEDA DI POLIZZA in cui sono depositati i BENI ASSICURATI e i GIOIELLI ED OROLOGI. <b>La presente definizione non include le DIPENDENZE.</b>
VALORE COMMERCIALE:	il valore del bene danneggiato che il mercato attribuiva allo stesso immediatamente prima del SINISTRO.
VALORE DICHIARATO:	il valore dei beni facenti parte il CONTENUTO ARTISTICO/COLLEZIONE e i GIOIELLI ED OROLOGI, indicato dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO, ferma restando a loro carico la prova del reale VALORE COMMERCIALE dei beni colpiti da SINISTRO.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### 1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE

- 1.1 ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E' NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"
- Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE, il quale è **obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.**  
**Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte del CONTRAENTE relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO.**  
**Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.**
- 1.2 BUONA FEDE
- A parziale deroga dell'articolo che precede, le dichiarazioni inesatte o incomplete rese precedentemente o al momento della stipula della POLIZZA, così come la mancata comunicazione da parte del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO di variazioni aggravanti il rischio, non comportano la decadenza del diritto all'INDENNIZZO (né qualsivoglia riduzione dello stesso), **a condizione che tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO non abbia agito con dolo o colpa grave nel rendere tali dichiarazioni.**  
**Il CONTRAENTE ha l'obbligo di corrispondere agli ASSICURATORI il premio aggiuntivo proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dalla data in cui si è verificata la variazione aggravante.**
- 1.3 COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
- Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla POLIZZA.**
- In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente dagli altri. **Nel caso in cui la somma di tali richieste superasse l'ammontare del danno, ciascun assicuratore è tenuto a pagare esclusivamente la quota dovuta in base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore ed ogni obbligazione in solido con altri assicuratori.**
- Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l'INDENNIZZO.**
- 1.4 SE IL PREMIO NON E' PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA NON OPERA: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"
- La POLIZZA ha effetto dalle **ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 del Codice Civile).**
- In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, **la POLIZZA resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.**
- Il PREMIO è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno intero salvo il diritto degli ASSICURATORI di percepire il pagamento dei premi scaduti e delle spese correlate (articolo 1901 del Codice Civile). Il PREMIO è pagato a DUAL Italia S.p.A. o all'INTERMEDIARIO designato, come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

- 1.5 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico del CONTRAENTE.
- 1.6 COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE" Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono **valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI** ed a fronte della emissione di una appendice alla POLIZZA.
- 1.7 VARIAZIONE DELLE UBICAZIONI **L'assicurazione vale esclusivamente per le UBICAZIONI identificate nella SCHEDA DI POLIZZA.** In caso di mutamenti delle UBICAZIONI l'assicurazione rimane sospesa fino a quando il CONTRAENTE ne abbia dato avviso scritto agli ASSICURATORI, fermo il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio assicurato.
- 1.8 TITOLARITÀ DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA Le azioni, i fondamenti giuridici e i diritti derivanti dalla POLIZZA possono essere esercitati esclusivamente dal CONTRAENTE e dagli ASSICURATORI. Spetta in particolare al CONTRAENTE il compimento degli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'ASSICURATO, escludendo ogni suo diritto di impugnazione.  
L'INDENNIZZO dovuto a termini di POLIZZA non può essere pagato ad altri oltre ai titolari dell'interesse assicurato, o comunque non senza il loro consenso.
- 1.9 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile "Aggravamento del Rischio" gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio.  
**Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO nonché il recesso dell'ASSICURATORE dal contratto.**
- 1.10 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO **Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.**  
Infatti, nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile "Diminuzione del Rischio". Inoltre, gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.
- 1.11 DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO" **Ai fini della notificazione degli atti giudiziari** gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso l'indirizzo in Italia indicato nella copertina di POLIZZA.
- 1.12 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito "Il Broker" - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il CONTRAENTE prende atto ed accetta quanto segue:  
i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker si considera effettuata al CONTRAENTE;  
ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker si considera effettuata dal CONTRAENTE;  
iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker e/o al CONTRAENTE si considera effettuata dagli ASSICURATORI;  
iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker e/o dal CONTRAENTE si considera effettuata agli ASSICURATORI.

- 1.13 FORO COMPETENTE **Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.P.A.**
- 1.14 LEGGE APPLICABILE Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applica la legge italiana.
- 1.15 MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE) **Gli ASSICURATORI non sono tenuti a prestare copertura, ad indennizzare SINISTRI o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente POLIZZA qualora tale copertura, indennizzo o prestazione si pongano in contrasto con qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito, Germani, Italia, nonché degli Stati Uniti d'America purché tali disposizioni non violino qualsiasi regolamento o legge nazionale a cui gli ASSICURATORI sono soggetti.**

## DANNI MATERIALI DIRETTI AI BENI ASSICURATI

### 2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

- 2.1 OGGETTO DELLA POLIZZA – ALL RISKS A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano ad indennizzare all'ASSICURATO i DANNI MATERIALI causati ai BENI ASSICURATI e/o GIOIELLI ED OROLOGI, qualunque ne sia la causa **ad eccezione di quanto espressamente escluso, sino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA e senza applicazione della regola proporzionale come prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.**
- 2.2 DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA **La SOMMA ASSICURATA per ciascun BENE ASSICURATO e/o GIOIELLO ED OROLOGIO corrisponde:**
- i. **alla STIMA ACCETTATA di ogni singolo BENE ASSICURATO e/o GIOIELLO ED OROLOGIO**
  - o
  - ii. **al VALORE DICHIARATO di ogni singolo BENE ASSICURATO e/o GIOIELLO ED OROLOGIO**
- come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per il totale di ciascuna partita, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato nella stessa.
- 2.3 QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO A seguito di SINISTRO che determini il danneggiamento e/o la distruzione dei BENI ASSICURATI e dei GIOIELLI ED OROLOGI, gli ASSICURATORI indennizzano all'ASSICURATO:
- i. se il BENE ASSICURATO o il GIOIELLO ED OROLOGIO può essere restaurato, il costo del restauro, l'eventuale DEPREZZAMENTO e i costi di trasporto da e verso il restauratore;
  - ii. se il BENE ASSICURATO o il GIOIELLO ED OROLOGIO non può essere restaurato:
    - a. Il VALORE COMMERCIALE se la POLIZZA è prestata nella forma a VALORE DICHIARATO;
    - b. Il valore del BENE ASSICURATO o del GIOIELLO ED OROLOGIO indicato nella stima/perizia se la POLIZZA è prestata nella forma a STIMA ACCETTATA.

**In nessun caso l'INDENNIZZO determinato come sopra può superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.**

In caso di bene restaurabile, gli ASSICURATORI e l'ASSICURATO concordano a chi affidare l'attività di restauro.

**Qualsiasi operazione di restauro, pulitura, riparazione o rimessa a nuovo del BENE ASSICURATO o del GIOIELLO ED OROLOGIO non autorizzata dagli ASSICURATORI ed effettuata da personale non qualificato e/o con mezzi e metodologie non idonee e/o adeguate alla natura e al valore dei beni e/ o non eseguito a regola d'arte, non dà luogo ad alcun INDENNIZZO per deprezzamento.**

2.4 CARATTERISTICHE  
MINIME  
DELL'UBICAZIONE

La copertura assicurativa è operante per i DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI durante la giacenza presso l'UBICAZIONE.

La garanzia opera anche in caso di FURTO E RAPINA, a condizione che l'UBICAZIONE

i. **sia costruita alternativamente:**

- a. da pareti perimetrali, solai e coperture realizzati in muratura, calcestruzzo e/o strutture prefabbricate in cemento armato precompresso di adeguata robustezza;
- b. con strutture portanti e di tamponamento realizzati in materiale ligneo in bioedilizia massiccia.

ii. **sia munita dei seguenti mezzi di chiusura a protezione di ogni apertura verso l'esterno** situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale):

- a. ogni serramento costruito in materiale rigido e resistente agli urti oppure in vetro antisfondamento e che sia chiuso da serrature, lucchetti o altri congegni idonei e manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b. ante e/o scuri e/o tapparelle e/o persiane in plastica rigida, legno e/o metallo munite di idonei congegni interni di chiusura od inferriate infisse nel muro con luci impraticabili e/o serramenti antieffrazione con vetri antisfondamento a presidio di finestre e porte finestre;
- c. eventuali spazi aperti devono essere di ampiezza tale da rendere impossibile il passaggio senza forzatura a scasso;
- d. nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a cmq. 900 e con lato minore non superiore a cm. 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a cmq. 400; negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

iii. **sia munita di IMPIANTO DI ALLARME**

**La garanzia non opera nel caso in cui al momento del FURTO i mezzi di chiusura sopra descritti non fossero conformi e/o presenti.**

2.5 LIMITI DI  
APPLICAZIONE DELLA  
GARANZIA FURTO

**Ai fini dell'operatività della garanzia FURTO è condizione essenziale che:**

- i. presso l'UBICAZIONE siano operanti tutti i mezzi di prevenzione e protezione menzionati nell'articolo 2.4 CARATTERISTICHE MINIME DELL'UBICAZIONE;
- ii. il FURTO avvenga mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dell'UBICAZIONE, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi;
- iii. durante le ASSENZE TEMPORANEE che si verificano tra le 7 e le 21 e durante i periodi di DISABITAZIONE
  - a. i mezzi di protezione e prevenzione indicati ai punti a e b. dell'articolo 2.4 CARATTERISTICHE MINIME DELL'UBICAZIONE che precede siano chiusi e bloccati;
  - b. l'IMPIANTO DI ALLARME sia correttamente inserito;
- iv. durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE la DISABITAZIONE abbia durata inferiore o uguale a:
  - a. 30 giorni consecutivi, oppure
  - b. 45 giorni complessivi.
- v. con riferimento all'IMPIANTO DI ALLARME, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione del funzionamento dell'IMPIANTO DI ALLARME, per qualunque causa, **siano adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei BENI**

**ASSICURATI e dei GIOIELLI ED OROLOGI fino al ripristino dello stato di funzionamento originario per ovviare alla non operatività dell'IMPIANTO DI ALLARME; in caso di impossibilità di ripristino, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono informare gli ASSICURATORI entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza. L'IMPIANTO D'ALLARME deve essere controllato almeno 1 volta all'anno da ditta specializzata; l'ASSICURATO ha l'obbligo di conservare i documenti comprovanti la verifica ed esibirli su richiesta degli ASSICURATORI.**

**In assenza di uno o più requisiti sopra indicati, la garanzia FURTO non è operante.**

### 3. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della **POLIZZA**, quest'ultima include anche le seguenti garanzie:

- 3.1 **GARANZIA GIOIELLI ED OROLOGI IN CASSAFORTE** Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO di tutti i DANNI MATERIALI ai GIOIELLI ED OROLOGI riposti in CASSAFORTE collocata all'interno dell'UBICAZIONE nei limiti della SOMMA ASSICURATA indicata nella partita GIOIELLI ED OROLOGI, **fermo restando tutto quanto espressamente escluso.**
- LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA – BENI IN CASSAFORTE** In caso di FURTO e RAPINA la garanzia opera **esclusivamente** nel caso in cui i GIOIELLI ED OROLOGI, al momento del SINISTRO, risultino riposti in CASSAFORTE debitamente chiusa o conforme ai requisiti richiesti.
- 3.2 **RAPINA** Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per i DANNI MATERIALI causati da RAPINA all'interno dell'UBICAZIONE, anche nel caso in cui le persone sottoposte a violenza o minaccia siano COLLABORATORI DOMESTICI.
- Con riferimento alla RAPINA, resta fermo quanto disciplinato all'articolo 3.1 GARANZIA GIOIELLI ED OROLOGI IN CASSAFORTE.**
- 3.3 **ESTORSIONE** Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per i DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI a seguito di ESTORSIONE anche se il reato è iniziato all'esterno dell'UBICAZIONE, anche nel caso in cui le persone sottoposte a violenza o minaccia siano COLLABORATORI DOMESTICI.
- 3.4 **GARANZIA CHIUSURA INCHIESTA** A seguito di SINISTRO che determini il danneggiamento e/o la distruzione dei BENI ASSICURATI e GIOIELLI ED OROLOGI, il pagamento dell'INDENNIZZO non è subordinato all'emissione della documentazione di chiusura inchiesta da parte delle Autorità competenti, che deve essere inviata agli ASSICURATORI appena disponibile.
- Nel caso in cui dalla chiusura inchiesta dovesse emergere una accertata responsabilità dell'ASSICURATO, lo stesso ha l'obbligo di restituire agli ASSICURATORI la parte di INDENNIZZO indebitamente ricevuta.**
- 3.5 **COPPIE E SERIE** Se il CONTENUTO ARTISTICO/COLLEZIONE include beni facenti parte di un insieme (coppia o serie identificabili), in caso di SINISTRO gli ASSICURATORI indennizzano il valore del bene (o di parte di esso) **tenendo conto del maggior valore derivante dal suo appartenere artisticamente ad un insieme, ma in nessun caso può comportare la perdita totale dell'intero insieme, coppia o serie.**
- 3.6 **FURTO CON CHIAVI FALSE O CHIAVI VERE** Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO dei DANNI MATERIALI conseguenti a FURTO commesso con chiavi false o con l'uso di chiavi vere, smarrite o sottratte all'ASSICURATO o alle PERSONE CONVIVENTI purché sia stata sporta formale denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'autorità competente in data antecedente la data dell'evento FURTO denunciato.
- La garanzia opera dalle ore 24.00 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione fatta all'autorità competente fino alle ore 24.00 del 7° giorno successivo alla data della denuncia e con l'applicazione di un LIMITE DI INDENNIZZO del 50% della SOMMA ASSICURATA per SINISTRO e per anno.**
- La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo 2.5 LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA FURTO punto ii.**

- 3.7 BENI FRAGILI Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per i DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI che per le proprie caratteristiche possano essere considerati fragili e più precisamente: oggetti di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta o altri materiali con analoghe caratteristiche di fragilità, a seguito di rotture accidentali avvenute durante:
- i. le operazioni di pulizia e/o dei relativi contenitori;
  - ii. l'esame o il riordino
- purché effettuati da personale qualificato a svolgere tali attività.

**La garanzia opera a condizione che:**

- i. **gli oggetti siano riposti in vetrine o teche o collocati al di fuori delle zone di passaggio;**
- ii. **la rottura accidentale non avvenga durante le operazioni di trasloco, trasporto e/o ristrutturazione dei locali nei quali sono riposti;**
- iii. **gli oggetti siano destinati al solo scopo collezionistico o espositivo.**

**La garanzia non opera per mobili, anche se costituiti in tutto o in parte da vetri o specchi.**

#### 4. CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

**Le garanzie che seguono operano solo ed esclusivamente se richiamate nella SCHEDA DI POLIZZA.**

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 4.1 | GARANZIA GIOIELLI ED OROLOGI OVUNQUE RIPOSTI ALL'INTERNO DELL'UBICAZIONE | In caso di FURTO, gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO di tutti i DANNI MATERIALI ai GIOIELLI ED OROLOGI lasciati incustoditi in qualsiasi luogo all'interno dell'UBICAZIONE.   |
|     | LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA BENI OVUNQUE RIPOSTI               | <p><b>La garanzia non opera per GIOIELLI ED OROLOGI che l'ASSICURATO detenga per motivi riconducibili ad attività professionale dell'ASSICURATO o delle PERSONE CONVIVENTI.</b></p> <p><b>La garanzia opera con un LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.</b></p>  |
| 4.2 | GARANZIA GIOIELLI ED OROLOGI OVUNQUE RIPOSTI                             | <p>In caso di FURTO la garanzia opera per i GIOIELLI E OROLOGI che al momento del SINISTRO siano riposti in qualsiasi ubicazione diversa dall'UBICAZIONE indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, in cui l'ASSICURATO soggiorni temporaneamente, a condizione che tali ubicazioni posseggano tutte le misure di cui agli articoli 2.4 CARATTERISTICHE MINIME DELL'UBICAZIONE e 2.5 LIMITI DELLA GARANZIA FURTO.</p> <p>In caso di permanenza presso strutture ricettive, ai fini dell'operatività della presente garanzia i GIOIELLI ED OROLOGI non indossati devono essere riposti in CASSAFORTE in camera oppure consegnati in custodia alla Direzione della struttura ricettiva stessa.</p> |
|     | LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA BENI OVUNQUE RIPOSTI               | <p><b>La garanzia non opera per GIOIELLI ED OROLOGI che l'ASSICURATO detenga per motivi riconducibili ad attività professionale dell'ASSICURATO o delle PERSONE CONVIVENTI.</b></p> <p><b>La garanzia opera con un LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.</b></p>  |
| 4.3 | GIOIELLI ED OROLOGI INDOSSATI  | Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO esclusivamente in caso di SCIPPO E RAPINA di GIOIELLI ED OROLOGI <b>indossati dall'ASSICURATO stesso e/o dalle PERSONE CONVIVENTI.</b>   |

La garanzia opera nei limiti della SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, è prestata a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO** e non opera:

- i. per le **PERSONE CONVIVENTI** di età inferiore ai 14 anni che, al momento del **SINISTRO**, non siano in compagnia dell'**ASSICURATO** o di altre **PERSONE CONVIVENTI** di età superiore ai 18 anni;
- ii. per i **GIOIELLI ED OROLOGI** che l'**ASSICURATO** detenga per motivi riconducibili all'attività professionale dell'**ASSICURATO** o delle **PERSONE CONVIVENTI**.

#### 4.4 TERREMOTO

Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per i **DANNI MATERIALI** determinati da **TERREMOTO**.

**La garanzia opera con un LIMITE DI INDENNIZZO e con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.**

Qualora le scosse riconducibili a **TERREMOTO** si protraggano nel tempo, allo scadere delle 72 ore esse rappresentano un singolo **SINISTRO**, pertanto i **DANNI MATERIALI** subiti entro le 72 ore successive ad ogni **TERREMOTO** sono riconducibili ad un singolo **SINISTRO** indennizzabile.

Scadute le 72 ore, in caso di persistenza del **TERREMOTO**, si ha un nuovo **SINISTRO** che si esaurisce allo scadere delle 72 ore successive, e così di seguito se il fenomeno continuasse a protrarsi nel tempo.

**La presente garanzia opera in deroga all'esclusione TERREMOTO e non opera per ALLUVIONE che sia conseguenza di TERREMOTO.**

#### 4.5 ALLUVIONE

Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO di tutti i **DANNI MATERIALI** determinati da **ALLUVIONE**, anche se conseguente a **TERREMOTO**.

**La presente garanzia opera in deroga all'esclusione ALLUVIONE e non opera:**

- i. per **BENI ASSICURATI** e **GIOIELLI E OROLOGI** posti all'aperto;
- ii. per i **BENI ASSICURATI** e **GIOIELLI E OROLOGI** all'interno dell'**UBICAZIONE** la cui base d'appoggio è ad un'altezza inferiore a 12 cm dal suolo.

**La garanzia opera con l'applicazione di un LIMITE DI INDENNIZZO e con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.**

#### 4.6 ATTI VANDALICI e/ o EVENTI SOCIO- POLITICI

**A parziale deroga dell'esclusione GUERRA**, gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per i **DANNI MATERIALI** subiti dai **BENI ASSICURATI** e dai **GIOIELLI ED OROLOGI** a causa di **ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI**

**La garanzia opera con un LIMITE DI INDENNIZZO e con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.**

**La garanzia non opera per i DANNI MATERIALI causati o comunque correlati all'utilizzo di agenti biologici/chimici (B/C), nucleari e/o radioattivi (N/R).**

#### 4.7 BENI PRESSO ISTITUTI BANCARI

Con riferimento ai **BENI ASSICURATI** e ai **GIOIELLI ED OROLOGI** la garanzia opera se questi sono riposti presso l'Istituto Bancario indicato nella **SCHEDA DI POLIZZA**.

**La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.**

Gli ASSICURATORI non richiedono il preventivo esame dei mezzi di chiusura e protezione operanti presso l'Istituto, ma si riservano di valutarne l'efficacia e l'adeguatezza in caso di **SINISTRO**, fatto salvo il diritto di surroga degli ASSICURATORI nei confronti dell'Istituto Bancario.

## 4.8 TRASPORTO

Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO di tutti i DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI occorsi durante il trasporto, comprese le operazioni di carico e scarico, tra le UBICAZIONI e da/per gallerie, mercanti, mostre e fiere, effettuato dal CONTRAENTE/ASSICURATO, anche per il tramite di personale di fiducia, con veicoli e/o furgoni a motore purché:

- i. i BENI ASSICURATI siano riposti all'interno del veicolo in modo da non essere visibili all'esterno;
- ii. a bordo dei veicoli adibiti al trasporto sia garantita la presenza di almeno due autisti, muniti di telefono cellulare e di copia delle chiavi da esibire alle Autorità competenti all'atto della denuncia in caso di FURTO E RAPINA.
- iii. I BENI ASSICURATI non siano lasciati mai incustoditi;
- iv. il trasporto avvenga senza soste, anche di breve durata.

**La garanzia opera:**

- i. in deroga all'esclusione TRASPORTO e previa autorizzazione scritta da parte degli ASSICURATORI;
- ii. fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

**La garanzia non opera in caso di non conformità a quanto sopra descritto e non opera per GIOIELLI ED OROLOGI.**

**La presente garanzia opera a 2° rischio rispetto ad altre polizze in corso a garanzia del trasportatore.**

## 4.9 GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per i guasti provocati dai ladri all'UBICAZIONE ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi verso l'esterno, incluse le camere di sicurezza e corazzate a seguito di FURTO, tentato FURTO o RAPINA

**La garanzia opera fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.**

## 4.10 BENI ALL'APERTO

Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO di tutti i DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI posti all'aperto indicati nella SCHEDA DI POLIZZA in conseguenza di:

- i. TERREMOTO;
- ii. FURTO;
- iii. Incendio;
- iv. EVENTI ATMOSFERICI.

**La garanzia non opera per:**

- i. graffiature, scalfitture, sfregamenti, ammaccature, screpolature, abrasioni ed imbrattamenti in genere;
- ii. escrezioni e feci di origine umana o animale;
- iii. deterioramento progressivo, usura, bagnamento, ruggine, ossidazioni;
- iv. difetti di progettazione, costruzione, installazione, fondazione, interferenze con canalizzazioni ed infrastrutture esistenti e/o successive, cedimento del terreno;
- v. collisione con veicoli, motoveicoli, monopattini, velocipedi e/o natanti;
- vi. ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI;
- vii. variazioni termoclimatiche.

**Con riferimento a FURTO, la garanzia opera se i BENI ASSICURATI posti all'aperto sono adeguatamente ancorati a basamenti che ne rendano difficile la rimozione e, qualora indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, sia garantita la presenza di un sistema di videosorveglianza.**

**La garanzia opera in deroga all'esclusione BENI POSTI ALL'APERTO,**

**all'Art. 2.5 LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA FURTO e all'Art. 2.4 CARATTERISTICHE MINIME DELL'UBICAZIONE****4.11 GIACENZA PRESSO TERZI**

Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per i DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI durante la permanenza presso restauratori, corniciai, gallerie, mostre ed esposizioni.

**La garanzia opera con l'applicazione di un LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA a condizione che:**

- i. presso i locali di permanenza siano operanti tutti i mezzi di protezione e di chiusura di cui all'articolo CARATTERISTICHE MINIME DELL'UBICAZIONE;
- ii. i BENI ASSICURATI siano protetti da IMPIANTO DI ALLARME.

**La garanzia non opera qualora, in caso di FURTO o tentato FURTO, le caratteristiche i mezzi di cui al punto i. o l'IMPIANTO DI ALLARME risultassero essere inefficienti, anche in modo parziale, o l'IMPIANTO DI ALLARME non attivato.**

**4.12 NUOVI ACQUISTI**

I BENI ASSICURATI, acquisiti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, rientrano automaticamente nella copertura assicurativa purché il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO abbiano comunicato agli ASSICURATORI la loro acquisizione **entro 30 giorni dalla stessa, a pena di decadenza del diritto all'INDENNIZZO.** Alla ricezione della comunicazione di cui sopra, gli ASSICURATORI emettono apposita appendice di regolazione PREMIO.

La garanzia opera con l'applicazione della **SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA aumentata del 20%** ed è prestata:

- i. a VALORE DICHIARATO, oppure
- ii. a STIMA ACCETTATA per i soli beni provenienti da Case d'Asta o corredati di stime e/o perizie rilasciate da PERITI.

Alla scadenza della POLIZZA, **entro e non oltre 30 giorni dopo il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE**, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono fornire l'elenco aggiornato dei beni inclusi nei BENI ASSICURATI con i rispetti valori, impegnandosi a versare il relativo PREMIO a conguaglio **entro e non oltre 30 giorni dopo la data di emissione dell'appendice di regolazione** predisposta dagli ASSICURATORI.

Il PREMIO a conguaglio viene calcolato dagli ASSICURATORI sulla base del tasso di POLIZZA.

**Se l'ASSICURATO non comunica entro i termini prescritti i nuovi beni acquisiti o non provvede al pagamento della regolazione premio dovuta entro 30 giorni dalla data di emissione dell'appendice, si applica quanto previsto nell'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO delle condizioni generali di POLIZZA.**

## 5. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

---

### 5.1 ESCLUSIONI GENERALI

**La POLIZZA non copre i SINISTRI che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:**

**5.1.1 DOLO**

Dolo:

- i. del CONTRAENTE e/o ASSICURATO,
- ii. dei familiari
- iii. delle PERSONE CONVIVENTI.
- iv. dei COLLABORATORI DOMESTICI, a meno che il CONTRAENTE e/o ASSICURATO agiscano penalmente nei loro confronti.

- 5.1.2 **GUERRA** guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (dichiarata o non), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il TERRORISMO e la violenza; confisca, sequestro, requisizione o distruzione o danneggiamento di beni e/o provvedimenti restrittivi di qualunque genere per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità della regione od area dove i BENI ASSICURATI sono ubicati restando sempre a carico dell'ASSICURATO l'onere della prova che il DANNO MATERIALE non ha alcun rapporto con gli eventi menzionati, così come previsto nella clausola NMA 0464 WAR AND CIVIL WAR EXCLUSION CLAUSE.
- 5.1.3 **RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI E/O SCORIE NUCLEARI** esplosione o emanazione di calore o radiazione, provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché qualsiasi contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche come da CL 370 del 10/11/2003 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion.
- 5.1.4 **SINISTRI PRECEDENTI** qualsiasi danno e/o evento verificatosi in data antecedente il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
- 5.1.5 **ATTACCHI INFORMATICI** danni informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) così come indicato nella clausola *JS2019-005 del 22 novembre 2019 Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back)*.
- 5.1.6 **PANDEMIA**  
(Communicable Disease Exclusion Clause  
JC2020-011) danni di qualsiasi natura direttamente e/o indirettamente derivanti da, connessi con o attribuibili a:  
i. una MALATTIA TRASMISSIBILE;  
ii. la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di una MALATTIA TRASMISSIBILE indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento.

## 5.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE

**La POLIZZA non copre qualsiasi perdita o danno causato da:**

- 5.2.1 **MANCATO GODIMENTO DEI BENI ASSICURATI** perdita del godimento o dell'uso dei BENI ASSICURATI e/o dei GIOIELLI ED OROLOGI e ogni altro pregiudizio conseguente.
- 5.2.2 **MISTERIOSE SPARIZIONI, AMMANCHI O SMARRIMENTI** misteriose sparizioni, ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, e/o sottrazione di BENI ASSICURATI e di GIOIELLI ED OROLOGI.
- 5.2.3 **USURA, DETERIORAMENTO, LOGORIO E DIFETTI** usura, deterioramento o logorio, incrostazione, corrosione, deformazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali di luce, temperatura, pressione, umidità e secchezza dell'aria, agenti atmosferici, gelo, nonché qualsiasi danno derivante da ruggine, muffa, putrefazione, condensazione ossidazione, polvere, germogli erbacei, radici o altri fattori ambientali, difetto o vizio intrinseco del bene.
- 5.2.4 **DIFETTI DI IMBALLAGGIO** mancanza, insufficienza e/o inadeguatezza dell'imballaggio o della confezione durante il trasporto.

5.2.5	<b>ALLAGAMENTO SE L'UBICAZIONE E' DISABITATA</b>	ALLAGAMENTO mentre l'UBICAZIONE è disabitata per oltre 30 giorni consecutivi, dovuto a qualsiasi installazione fissa per uso domestico per l'acqua o il riscaldamento, qualsiasi serbatoio fisso dell'acqua, o qualsiasi impianto o tubatura dell'acqua, salvo che l'UBICAZIONE sia ispezionata almeno una volta alla settimana da persona di fiducia dell'ASSICURATO o, in caso di danno dovuto a gelo, nello stesso venga mantenuta una temperatura costante di almeno 5 gradi Celsius.
5.2.6	<b>CONFISCA E SEQUESTRO</b>	confisca, sequestro, distruzione di beni e/o provvedimenti restrittivi di qualunque genere predisposti dall'autorità.
5.2.7	<b>MANUTENZIONE, RESTAURO, RIPARAZIONE</b>	errori di manutenzione di qualsiasi genere, opere di restauro, riparazione e/o pulizia dei BENI ASSICURATI e/o di GIOIELLI ED OROLOGI.
5.2.8	<b>MANUTENZIONE DA PERSONALE O CON MEZZI NON IDONEI</b>	operazioni di riparazione, pulitura, manutenzione o rimessa a nuovo DEI BENI ASSICURATI e/o di GIOIELLI ED OROLOGI, effettuate: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. da personale non specializzato;</li> <li>ii. con mezzi e metodologie non idonee;</li> <li>iii. con difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi.</li> </ul>
5.2.9	<b>TERREMOTO</b>	TERREMOTO.
5.2.10	<b>ALLUVIONE</b>	ALLUVIONE.
5.2.11	<b>ERUZIONI VULCANICHE, MAREMOTI, MAREE E FENOMENI DI ACQUA ALTA</b>	eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta, mareggiate.
5.2.12	<b>DANNI INDIRETTI, NON MATERIALI</b>	danni indiretti di qualsiasi natura, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale ed industriale e – in genere – tutti i danni che non riguardano la materialità dei BENI ASSICURATI e dei GIOIELLI ED OROLOGI.
5.2.13	<b>INSETTI E PARASSITI</b>	fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori.
5.2.14	<b>TRASPORTO</b>	danni da trasporto o impiego al di fuori dell'UBICAZIONE,.
5.2.15	<b>BENI POSTI ALL'APERTO</b>	danni subiti da BENI ASSICURATI e da GIOIELLI ED OROLOGI posti all'aperto,
5.2.16	<b>CORNICI</b>	danni a cornici.
5.2.17	<b>TRUFFA</b>	qualsiasi danno causato o conseguente a truffa.

## 6. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA

---

6.1	<b>DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'INDENNIZZO, gli ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente POLIZZA con preavviso di 90 giorni.</b>
-----	---	---

Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE della POLIZZA pagato e non goduto, al netto dell'imposta.

6.2 PROCEDURE DI RINNOVO

**In mancanza di disdetta inviata secondo le modalità di seguito indicate entro e non oltre 90 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno.**

La disdetta può essere spedita alternativamente:

- i. mediante raccomandata A/R, inviata all'INTERMEDIARIO o a DUAL ITALIA SPA (fa fede la data del timbro postale);
- ii. direttamente dal CONTRAENTE a DUAL ITALIA SPA tramite PEC all'indirizzo [disdette@legalmail.it](mailto:disdette@legalmail.it)

## 7. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

---

Se non diversamente pattuito e riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, la POLIZZA opera esclusivamente nell'ambito del territorio italiano.

## LA GESTIONE DEI SINISTRI

### 8. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

#### 8.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono procedere come segue:

- i. **OBBLIGHI DI SALVATAGGIO**  
come previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, **adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per non aggravare il danno, ridurre, limitare le sue conseguenze e salvaguardare i BENI ASSICURATI e GIOIELLI ED OROLOGI.**
- ii. **DANNI DA TRASPORTO**  
in caso di trasporto dei BENI ASSICURATI e/o dei GIOIELLI ED OROLOGI e se operante la relativa estensione, notificare al trasportatore, e contestualmente agli ASSICURATORI, **per iscritto con raccomandata A/R, qualsiasi DANNO MATERIALE subito durante il trasporto, riscontrato alla consegna.**
- iii. **DENUNCIA DEL SINISTRO AGLI ASSICURATORI**  
denunciare il SINISTRO agli ASSICURATORI, **entro i 5 giorni successivi dall'evento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza** specificando le circostanze dell'evento, i BENI ASSICURATI e GIOIELLI ED OROLOGI solo se indicati nella SCHEDA DI POLIZZA, coinvolti, l'importo approssimativo del danno e fornendo i riferimenti della POLIZZA;
- iv. **SEGNALAZIONE DI ALTRE POLIZZE**  
fornire i riferimenti della POLIZZA e segnalare l'esistenza di eventuali altre polizze che coprono in tutto o in parte lo stesso rischio;
- v. **DENUNCIA ALLE AUTORITA'**  
in caso di incendio, RAPINA, FURTO, SCIPPO, ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO – POLITICI o in caso di SINISTRO presumibilmente doloso, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo **entro 48 ore successive dall'evento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza**: una copia conforme di tale denuncia deve essere allegata alla denuncia di SINISTRO;
- vi. **ELENCO DEI DANNI SUBITI**  
trasmettere l'elenco dei danni subiti che riporti qualità, quantità e valore dei BENI ASSICURATI e GIOIELLI ED OROLOGI perduti, rubati o danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto i;
- vii. **ACCESSO AI BENI**  
permettere agli ASSICURATORI ogni rilevazione o esame dei BENI ASSICURATI, dei GIOIELLI ED OROLOGI e dell'UBICAZIONE oggetto del SINISTRO;
- viii. **DOCUMENTAZIONE UTILE**  
mettere a disposizione degli ASSICURATORI, fatture, documenti giustificativi della proprietà del bene e qualsiasi altra documentazione utile alle operazioni peritali (a titolo di esempio ricevute originali d'acquisto, fatture, fotografie, estratti conto della banca o della carta di credito, inventari), copie di contratti di affitto, prenotazioni o ricevute di

soggiorno e fornire tutte le delucidazioni che possano essere richieste dagli ASSICURATORI;

- ix. CONSERVAZIONE DEI BENI  
conservare i BENI ASSICURATI ed i GIOIELLI ED OROLOGI oggetto del sinistro, le tracce, anche fotografiche, del SINISTRO e non modificare lo stato delle cose sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato, e, sino ad avvenuta liquidazione del danno;
- x. AUTORIZZAZIONI NECESSARIE  
attendere autorizzazione scritta degli ASSICURATORI prima di provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei BENI ASSICURATI e GIOIELLI ED OROLOGI oggetto del SINISTRO;
- xi. ONERI IN CASO DI GARANZIA A VALORE DICHIARATO  
in caso di garanzia prestata a VALORE DICHIARATO, fornire la prova dell'esistenza, dell'autenticità e del valore reale dei BENI ASSICURATI e dei GIOIELLI ED OROLOGI persi o danneggiati.
- xii. VERIFICA SOMMA ASSICURATA  
in caso di garanzia prestata a VALORE DICHIARATO è facoltà degli ASSICURATORI chiedere la prova dell'esistenza, dell'autenticità e del valore reale di tutti i BENI ASSICURATI e GIOIELLI ED OROLOGI.

**L'inadempimento di taluno degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO (articoli 1910 e 1915 del Codice Civile).**

## 8.2 VALUTAZIONE DEL DANNO – MANDATO DEI PERITI

La valutazione e liquidazione dei danni avvengono mediante accordo diretto tra le parti, oppure, su richiesta del CONTRAENTE o degli ASSICURATORI, mediante periti, nominati uno dagli ASSICURATORI e l'altro nominato dal CONTRAENTE, con atto unico.

In caso di disaccordo, **in alternativa al ricorso all'Autorità giudiziaria e previo accordo tra le parti**, i due periti ne nominano un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può avvalersi della collaborazione e ausilio di altre persone, che possono intervenire sulle operazioni di valutazione ma senza diritto di voto.

**Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito designato contribuendo per le metà delle spese e competenze per il terzo perito.**

Se una delle parti non provvede a nominare il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui si è verificato il SINISTRO. A richiesta di una delle due parti, il terzo perito deve essere scelto al di fuori della provincia in cui si è verificato il SINISTRO.

I periti devono:

- i. indagare sulle circostanze, la natura, la causa e le modalità del SINISTRO accertandone le cause e accedere ai luoghi del SINISTRO per ispezionarli;
- ii. verificare l'accuratezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate negli atti contrattuali e riferire se, al momento del verificarsi del SINISTRO, esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state comunicate;
- iii. verificare se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO abbiano pienamente adempiuto agli obblighi previsti dalla POLIZZA;
- iv. richiedere la documentazione idonea ad accertare la titolarità e il valore dei BENI ASSICURATI e dei GIOIELLI ED OROLOGI, le fatture, i

- documenti giustificativi e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali;
- v. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei BENI ASSICURATI e dei GIOIELLI ED OROLOGI, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
  - vi. elaborare una stima per la liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere riportati in un apposito verbale (con le stime dettagliate in allegato) da redigersi in doppio esemplare, uno per ogni parte. I risultati condivisi dalla maggioranza dei periti sono obbligatori per le parti che rinunciano all'impugnazione di qualsiasi decisione, salvo il caso di dolo o evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica di errori materiali di conteggio eventualmente realizzati.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

8.3 IN CASO DI  
RECUPERO DEI BENI

Se i BENI ASSICURATI ed i GIOIELLI ED OROLOGI oggetto della denuncia di SINISTRO sono recuperati, in tutto od in parte, **il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO, deve darne avviso agli ASSICURATORI, entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.**

**Se il recupero avviene prima del pagamento dell'INDENNIZZO**, anche se l'INDENNIZZO stesso è già stato concordato con l'ASSICURATO, gli ASSICURATORI indennizzano, nei limiti della SOMMA ASSICURATA, **esclusivamente** i DANNI MATERIALI conseguenti al SINISTRO (comprese eventuali spese di recupero) subiti dai BENI ASSICURATI e GIOIELLI ED OROLOGI che sono stati recuperati.

**Se il recupero avviene dopo l'integrale pagamento dell'INDENNIZZO, i BENI ASSICURATI e GIOIELLI ED OROLOGI recuperati diventano di proprietà degli ASSICURATORI.** L'ASSICURATO ha facoltà di riacquistarne la proprietà, previa restituzione agli ASSICURATORI dell'intero importo liquidato a titolo d'INDENNIZZO e delle spese sostenute dagli ASSICURATORI per il recupero, al netto del danno quantificato ai sensi dell'Art. 2.3 QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO.

8.4 CRITERI PER LA  
DETERMINAZIONE  
DEL DANNO

In caso di SINISTRO l'importo del DANNO MATERIALE è determinato, partita per partita, con i criteri di seguito riportati:

- i. Se l'assicurazione è a VALORE DICHIARATO **il danno è calcolato in base al VALORE COMMERCIALE determinato dal prezzo massimo attribuito da cataloghi di riferimento** normalmente utilizzati nel mercato o in subordine dal mercato nella libera trattazione di compravendita. **In caso di SINISTRO, è a carico del CONTRAENTE la prova dell'effettivo VALORE COMMERCIALE del bene.**
- ii. Se l'assicurazione è a STIMA ACCETTATA, **il danno è determinato in base al VALORE COMMERCIALE stabilito all'atto della sottoscrizione della POLIZZA.**

8.5 OBBLIGAZIONE  
MASSIMA DEGLI  
ASSICURATORI

**In nessun caso e per nessuna ragione gli ASSICURATORI sono tenuti a pagare importi superiori alla SOMMA ASSICURATA totale o, se applicabili, ai LIMITI DI INDENNIZZO** indicati in POLIZZA e/o riportati nella SCHEDA DI POLIZZA.

8.6 DETERMINAZIONE  
DELL'INDENNIZZO

Valutato il danno, al netto di eventuali SCOPERTI O FRANCHIGIE applicabili, tenuto conto dei LIMITI DI INDENNIZZO, si determina l'importo dell'INDENNIZZO.

- 8.7 INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA SEZIONE E PARTITA DI POLIZZA In caso di SINISTRO, ciascuna partita di POLIZZA è gestita come se fosse stata stipulata una POLIZZA distinta. Pertanto, i periti incaricati della liquidazione del danno provvedono a redigere, per ciascuna voce, un verbale di perizia. **In nessun caso, la somma degli INDENNIZZI, calcolati singolarmente per ciascuna partita di POLIZZA, può eccedere, per singolo SINISTRO o serie di SINISTRI determinati da un singolo evento, il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.**
- 8.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Gli ASSICURATORI provvedono al pagamento dell'INDENNIZZO **entro 30 giorni** dalla data di sottoscrizione della quietanza liberatoria.
- 8.9 DIRITTO DI SURROGAZIONE Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO deve firmare tutti i necessari documenti e deve fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO stesso.
- 8.10 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO che rappresenti dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno, dichiara distrutti o perduti i BENI ASSICURATI e/o GIOIELLI ED OROLOGI che non esistevano al momento del verificarsi del SINISTRO, occulti, spostati o manometta i BENI ASSICURATI e/o GIOIELLI ED OROLOGI non danneggiati, porti a giustificazione documenti o strumenti falsi, menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i detriti del SINISTRO o faciliti quanto sopra descritto, **perde il diritto ad ogni INDENNIZZO.**

Il presente documento è aggiornato al mese di Luglio 2024